

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento di procedura per chiarire la portata di alcune sue disposizioni o, se del caso, per completarle o semplificarle, in particolare al fine di promuovere una gestione proattiva delle cause,

considerando inoltre che l'attuazione della riforma dell'architettura giudiziaria della Corte di giustizia dell'Unione europea derivante, da un lato, dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾, e, dall'altro, dal regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti ⁽²⁾, rende necessario adeguare le norme di procedura, in particolare per garantire che la specializzazione parziale delle sezioni decisa dal Tribunale non sia privata del suo effetto utile in occasione della ricomposizione triennale delle sezioni,

considerando per di più che è opportuno modificare il regolamento di procedura al fine di tenere conto delle evoluzioni della disciplina sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche nell'Unione europea, in particolare per meglio evidenziare le modalità di protezione nei confronti del pubblico di tali dati contenuti nelle informazioni relative alle cause pendenti dinanzi al Tribunale, d'ufficio o su richiesta presentata da una parte in causa o da chiunque presenti un'istanza di intervento,

considerando che il meccanismo istituito durante il periodo di crisi sanitaria per consentire alle parti di discutere la causa mediante videoconferenza ha consentito di trarre insegnamenti che devono riflettersi in un regime giuridico previsto dal regolamento di procedura,

considerando, infine, che l'introduzione del meccanismo della causa pilota e l'organizzazione di un'udienza di discussione comune a più cause, individuati dal Tribunale come strumenti idonei a un trattamento più efficiente di talune cause, richiedono l'integrazione di basi giuridiche nel regolamento di procedura,

⁽¹⁾ GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 200 del 26.7.2016, pag. 137.

